

UNIONE COMUNI "MARMILLA"

Barumini - Collinas - Furtei - Genuri - Gesturi - Las Plassas - Lunamatrona - Pauli Arbarei - Sanluri - Segariu - Setzu - Siddi - Tuili - Turri - Ussaramanna -
Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

Provincia del Sud Sardegna - Viale Rinascita,19-09020 Villamar (SU) -

tel. 070.9307050

www.unionecomunimarmilla.it

unionecomunimarmilla@legalmail.it

ucmarmilla@gmail.com

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLA T.A.R.I.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____, in Villamar presso la sede dell'Unione dei Comuni "Marmilla" sono presenti, per la stipula della presente convenzione, i rappresentanti dei sotto elencati Comuni:

Comune di Barumini, rappresentato dal sig. Emanuele Lilliu, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Collinas, rappresentato dal sig. Sanna Francesco, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Furtei, rappresentato dal sig. Cau Nicola, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Genuri, rappresentato dal sig. Piras Danilo, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Gesturi, rappresentato dal sig. Cocco Ediberto il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto;

Comune di Las Plassas, rappresentato dal sig. Nocco Ernesto, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Lunamatrona, rappresentato dal sig. Merici Alessandro, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Pauli Arbarei, rappresentato dal Sindaco sig. Cadeddu Emanuela, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Sanluri, rappresentato dal sig. Urpi Alberto il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Segariu, rappresentato dal sig. Fenu Andrea, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Setzu, rappresentato dalla signora Cotza Francesco, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Siddi, rappresentato dalla signora Puddu Stefano, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco del Comune suddetto, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione Consiliare n. 24 del 29.06.2010;

Comune di Tuili, rappresentato dal sig. Pitzalis Celestino, il quale interviene al presente atto in qualità di Vice Sindaco del Comune suddetto;

Comune di Turri, rappresentato dalla signora Picchedda Martino, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Ussaramanna, rappresentato dal sig. Sideri Marco, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Villamar rappresentato dal sig. Cuccu Fernando, il quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Villanovaforru, rappresentato dalla signora Onnis Maurizio, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

Comune di Villanovafranca, rappresentato dalla signora Castangia Matteo, la quale interviene al presente atto in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

E

L'Unione dei Comuni "Marmilla", rappresentata dal Presidente Pitzalis Celestino, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Unione suddetta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso:

- a) che i Comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca si sono costituiti in Unione, ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000 e dell'art. 3 della L.R. n. 12/2005;
- b) che l' Unione è stata denominata "MARMILLA" con sede in Villamar;

Visti:

1. l'art. 19, comma 1, lett. a) del D.L. 95/12, convertito nella L. 135/12, che individua le

funzioni fondamentali dei Comuni, materia oggetto di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p) della Costituzione;

2. l'art. 19, comma 1, lett. b) che prevede l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle suddette funzioni fondamentali (ad esclusione della tenuta dei registri di stato civile e di funzioni in materia elettorale e statistica) mediante Unione o Convenzione per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ovvero fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a comunità montane;

Considerato che:

- tra le funzioni fondamentali da gestire in forma associata rientra anche *“l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*;
- i Comuni facenti parte dell'Unione intendono gestire in forma associata tutti i procedimenti connessi alla gestione della TARI ricomprendendo in tale funzione l'approvazione del regolamento e del piano finanziario, l'approvazione dell'elenco dei soggetti passivi e del ruolo, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione, la scelta della forma di gestione e del soggetto gestore, nonché l'ulteriore riscossione coattiva e qualsiasi altro adempimento necessario per la gestione del servizio;

Tutto ciò premesso e considerato

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

La presente convenzione disciplina la gestione, in forma associata, delle attività attinenti all'*organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*.

La gestione unitaria è finalizzata ad armonizzare gli interventi sul territorio di competenza dei Comuni costituenti l'Unione con riferimento al servizio di riscossione della TARES, al fine di:

- realizzare economie di spesa;
- rendere agevole la gestione del tributo stesso;
- garantire la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- assicurare il consolidamento delle risorse proprie ed il recupero di liquidità;
- garantire l'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell'Unione, nonché l'equità e la tutela dei cittadini.

ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE

L'esercizio unificato della funzione ricomprende tutti i compiti e le attività attualmente svolte dalle Amministrazioni Comunali inerenti le procedure amministrative di gestione delle entrate derivanti dal Tributo per il servizio gestione dei rifiuti.

L'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e attività, riguardanti la materia oggetto del trasferimento, esercitate dai Comuni conferenti, subentrando nei rapporti che i Comuni stessi hanno, in tali materie, con soggetti terzi, in particolare con i concessionari della riscossione.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa iniziale che sarà definita dall'Assemblea dell'Unione e che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia.

L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa avvalendosi del personale dei Comuni conferenti secondo quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

L'Unione adotta, su proposta del Servizio Riscossioni, costituito ai sensi della presente convenzione, apposito regolamento teso a disciplinare le modalità di riscossione dei crediti e le competenze attribuite agli organi dell'Unione.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE.

I confini del territorio entro cui si svolge la funzione in oggetto corrispondono a quello dei Comuni facenti parte dell'Unione.

ART 4 -SEDE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio denominato "servizio riscossione tributo gestione servizio Nettezza Urbana" avrà sede centrale negli uffici dell'Unione e sedi decentrate presso gli uffici comunali.

Più precisamente il servizio verrà esercitato all'interno di una struttura di back-office deputata all'implementazione dei programmi di sviluppo delle tecnologie informatiche e all'esecuzione e coordinamento delle funzioni di cui all'art. 1.

Presso i singoli Comuni, saranno individuati dei referenti che possano fungere da interfaccia con il centro operativo dell'Unione, in modo da verificare e canalizzare opportunamente le diverse richieste di supporto e assistenza.

L'organizzazione complessiva del servizio sarà comunque definita, nelle sue linee specifiche dall'Assemblea e dalla Giunta dell'Unione, spettando al Responsabile incaricato l'adozione dei provvedimenti organizzativi di dettaglio necessari al regolare funzionamento del servizio, in

particolare l'esercizio di tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, la gestione delle risorse a lui assegnate, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento del personale del Settore e rispondendone agli organi dell'Unione.

ART. 5 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni, fatte salve sue modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie. Si conviene che l'Unione procederà all'esercizio delle attribuzioni di cui alla presente convenzione per tutti i crediti tributari per i quali il diritto a riscuotere insorge dal giorno 1 gennaio 2014.

L'Unione subentra anche nella gestione amministrativa delle funzioni di riscossione coattiva relative ai tributi ed alle entrate patrimoniali per i quali alla data di stipula della presente convenzione, la stessa riscossione risulta affidata a soggetti terzi in forza di atti e convenzioni, sino alla scadenza dei suddetti affidamenti.

Le relative somme riguardanti residui attivi, saranno incassate direttamente da ciascun Comune.

ART. 6 - FORME DI CONSULTAZIONE

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti il servizio è l'Assemblea dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda un quinto dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecniche e amministrative, dipendenti o consulenti dell'Unione e dei Comuni.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea dell'Unione relativi al servizio.

In sede di conto consuntivo l'Assemblea dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione.

Per tutto quanto non previsto espressamente dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione ed alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 7 - DOTAZIONE ORGANICA.

Per poter implementare il servizio, l'Unione potrà attingere alle dotazioni organiche dei vari Comuni aderenti all'Unione mediante l'istituto della mobilità, o temporaneamente in posizione di comando. In tale ultimo caso, fermo restando che il rapporto d'impiego è con

l'Amministrazione di appartenenza, tuttavia il suddetto personale dipende funzionalmente in tutto dall'Unione.

L'Unione, potrà altresì utilizzare personale dipendente da altri Comuni con appositi incarichi. Entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione verranno, se del caso, adottati dall'Unione idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti accessori previsti dalla contrattazione decentrata, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale e tipo di servizio.

ART. 8 - BENI STRUMENTALI

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire in comodato d'uso gratuito alla medesima beni immobili, mobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione del servizio.

Il trasferimento all'Unione in comodato d'uso gratuito dei beni immobili, mobili, automezzi, attrezzature e strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

Tutti i beni concessi in comodato d'uso gratuito all'Unione per l'esercizio delle funzioni conferitegli dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni cui sono adibiti.

L'Unione provvederà a condurre i beni concessi in comodato d'uso gratuito con cura e diligenza e porrà a carico del suo bilancio le spese per la manutenzione ordinaria dei beni.

I beni di cui ai precedenti commi, in caso di scioglimento o revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'Ente.

ART. 9 - RAPPORTI ECONOMICI

In via ordinaria, le spese per lo svolgimento dei servizi e funzioni di cui alla presente convenzione sono determinate nell'ambito del bilancio di previsione annuale dell'Unione, suddiviso per servizi e funzioni, sulla base di un piano adottato dall'Assemblea dell'Unione, nel quale le spese saranno ripartite tra i Comuni di norma secondo criteri di proporzionalità previsti dallo Statuto all'art. 29, comma 3, lett. a).

In corso di esercizio, per motivate esigenze eccezionali sopravvenute, il criterio di ripartizione di cui sopra potrà essere, con decisione dell'Assemblea, disatteso e sostituito, con diverse forme di riparto.

ART. 10 - RECESSO - REVOCA - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE.

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dallo Statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il mese di giugno, ha effetto dall' 1 gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria della funzione e del servizio per i restanti Comuni.

I beni indivisibili acquistati dall'Unione, in caso di recesso di uno dei Comuni resteranno di proprietà dell'Unione dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione della funzione e del servizio in oggetto, il personale ritorna al Comune di provenienza.

ART 11 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia e allo Statuto dell'Unione "Marmilla", in quanto applicabili.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto